

g. 30810



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30810** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 18.12.2024 e proposto dal

Sig.:

C.A. Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliato in

Milano, Via Mauro Macchi n. 42 presso l'avv. Nicola Gaudenzi

(pec: nicola.gaudenzi@milano.pecavvocati.it), che lo

rappresenta e difende in unione con l'avv. Teresa Guerrisi per

delega allegata al ricorso

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.

80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21),

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per

ricalcolo pensione di vecchiaia.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

	Uditi nell'udienza pubblica del 6.5.2025, con l'assistenza del	
	Segretario, gli avvocati Nicola Gaudenzi e Teresa Guerrisi per	
	il ricorrente, nessuno presente per l'INPS.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Il ricorrente percepisce la pensione di vecchiaia a far data dal	
	1.1.2022 calcolata con il sistema misto dell'ammontare di €	
	24.287,17 annui.	
	Durante la sua vita lavorativa il ricorrente ha ricoperto	
	numerosi incarichi sindacali presso la CGIL – Camera del	
	Lavoro. Tali incarichi hanno comportato periodi di distacco o	
	aspettativa sindacale e, in particolare, dal 2004 al 30.12.2021 il	
	è stato collocato in aspettativa sindacale mentre negli anni	
	precedenti ha alternato periodi di distacco ad altri di	
	aspettativa. Nei periodi di distacco e aspettativa la CGIL, previa	
	autorizzazione dell'Istituto previdenziale, ha versato la	
	contribuzione aggiuntiva sulla differenza tra le somme	
	corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la	
	retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo	
	di cui all'art. 8, co. 8, della legge n. 155 del 1981.	
	Tuttavia, nella liquidazione della sua pensione l'INPS non ha	
	calcolato la contribuzione aggiuntiva per cui il ricorrente ritiene	
	di percepire la pensione in misura inferiore al dovuto. Infatti, se	
	la contribuzione aggiuntiva fosse stata calcolata, il montante	
	complessivo che rappresenta la base di calcolo per l'assegno	
	2	

	pensionistico sarebbe di €. 359.220,96 anziché di €. 267.701,16	
	e la pensione dovuta al sig. C. ammonterebbe ad €. 36.601,30	
	annui.	
	Il ricorrente, quindi, dopo aver diffidato, inutilmente, l'Istituto	
	ha presentato il ricorso in oggetto chiedendo di accertare che	
	l'INPS ha omissso, nel calcolo dell'importo dovutogli a titolo di	
	pensione di vecchiaia, di includere quanto versato a titolo di	
	contribuzione aggiuntiva durante la sua vita lavorativa e di	
	accertare il suo diritto ad ottenere il ricalcolo dell'importo	
	percepito a titolo di pensione di vecchiaia, includendo gli importi	
	versati a titolo di contribuzione aggiuntiva condannando,	
	conseguentemente, l'INPS a riconoscergli il diritto a percepire	
	pensione di vecchiaia per l'importo annuale di €.36.601,30, da	
	dividersi su 13 mensilità, con una quota mensile pari ad €.	
	2.815,48, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, con gli	
	arretrati relativi al periodo dal 01.01.2022 e fino all'effettivo	
	riconoscimento / erogazione del corretto importo dell'assegno	
	pensionistico e spese di giudizio.	
	L'INPS non si è costituito in giudizio.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'art. 155, comma 3, CGC stabilisce che il “ <i>decreto di fissazione</i>	
	<i>di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del</i>	
	<i>ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro</i>	
	<i>10 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso”.</i>	
	3	

Il comma 5 *bis*, a sua volta, dispone che: “*il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza*”.

Tali prove non risultano essere state depositate.

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese trattandosi di questione di mero rito.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. C.A. dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025.

Il Giudice

(Pia Manni)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria Milano, 07/05/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

f.to digitalmente